(N. 253)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei Senatori PIECHELE e BENEDETTI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 DICEMBRE 1953**

### Provvidenze a favore delle zone disastrate dalle alluvioni del mese di ottobre nella regione Trentino-Alto Adige.

ONOREVOLI SENATORI. — Nella seconda metà del mese di ottobre si sono avute anche nella regione Trentino-Alto Adige, come in altre regioni ed in particolare in quelle dell'Italia meridionale, abbondantissime precipitazioni, caratterizzate da un'eccezionale intensità e durata, con brevi stasi le quali portarono ad una completa saturazione del terreno ed al rapido ingrossarsi della portata dei corsi torrentizi.

L'eccezionale, violento deflusso delle acque portò danni notevoli agli esistenti manufatti di sistemazione, la cui costruzione risale a vecchia data, ed a qualche opera in corso di esecuzione.

I danni di questa natura sono relativamente modesti se si tiene conto dell'ingente mole dei manufatti di sistemazione idraulico-forestale esistenti nella Regione; trattasi generalmente di scalzamento di opere del manufatto sotto l'impeto della corrente di piena.

Maggiori sono stati invece i danni arrecati dalla piena nelle parti dei bacini montani, dove finora non si è intervenuti, sia per mancanza di fondi, sia perchè non se ne era finora riconosciuta la necessità, trattandosi di rivi riconosciuti spenti e che a memoria d'uomo mai avevano svolto attività torrentizia.

I danni furono particolarmente gravi nei bacini dei torrenti Fersina, Leno, Cismon, Canali, Noce, Sporeggio, Avisio e Ceggio nella provincia di Trento e nei bacini dell'Adige, Isarco e Rienza nella provincia di Bolzano.

Dagli accertamenti fatti dagli Uffici regionali e dai dati forniti dall'Ufficio del Genio civile i danni si possono così riepilogare:

1) bacini montani:

| | |
|---|---|
| *a*) per ripristino delle opere asportate o danneggiate . . . . . (di cui lire 140 milioni in provincia di Trento e 45 milioni nella provincia di Bolzano) | L. 186 milioni |
| *Da riportare* . . . | L. 186 milioni |

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

| | | | |
|---|---|---|---|
| *Riporto* . . . | L. | 186 | milioni |
| *b*) per opere di sistemazione dei bacini montani resesi di somma urgenza (di cui 234 milioni nella provincia di Trento e 104 milioni nella provincia di Bolzano) | » | 338 | » |
| 2) opere idrauliche di seconda e terza categoria e comprensori di bonifica . | » | 134 | » |
| 3) strade provinciali . . . | » | 40 | » |
| 4) strade comunali nei comuni di Trento, Fierozzo, Frassilongo, Sant'Orsola, ecc., acquedotti e fognature . . . . . | » | 115 | » |
| 5) danni a terreni e fabbricati rurali e ad opere private . . . . . | » | 150 | » |
| Complessivamente | L. | 963 | milioni |

Urge provvedere immediatamente alla riparazione e ripristino delle opere asportate, nonchè alla esecuzione di quei lavori che si sono manifestati di somma urgenza a seguito delle profonde, vastissime erosioni provocate dalle alluvioni. Tale urgenza è giustificata dal fine di scongiurare un'aggravamento della situazione nel caso di ulteriori precipitazioni, e di evitare quindi una assai più rilevante spesa per la sistemazione.

La rilevante entità dei danni rende indispensabile, anche in favore della regione Trentino-Alto Adige un provvedimento legislativo speciale, che i firmatari hanno l'onore di chiedere, mediante l'allegato disegno di legge, con il quale si domanda l'estensione in favore delle zone del Trentino-Alto Adige, disastrate dalle alluvioni dell'ottobre 1952, dei precedenti speciali provvedimenti di legge, adottati in occasione di recenti calamità.

Gli Enti locali e i privati non sono in grado di provvedere coi propri mezzi e perciò si impone l'intervento immediato dello Stato, allo scopo di prevenire, mediante le opportune opere di difesa, ulteriori danni non solo alle zone della montagna, ma pure alla pianura che può essere difesa soltanto mediante la sistemazione dei bacini montani. Il provvedimento s'impone in modo particolare al fine di tutelare le popolazioni della montagna, già così provate da una vita di sacrifici e di stenti impedendone l'esodo, che avrebbe quale inevitabile conseguenza l'aggravamento del preoccupante fenomeno della disoccupazione nei centri urbani.

## DISEGNO DI LEGGE

—

### Art. 1.

Le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 13 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, a favore delle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e autunno 1951, sono estese, con le modifiche appresso elencate, alle aziende agricole danneggiate dalle alluvioni verificatesi nel mese di ottobre 1953 nella regione Trentino-Alto Adige.

Il limite di somma stabilito dall'articolo 6 è fissato in lire 120 milioni.

Il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 7 è fissato al 31 dicembre 1954.

### Art. 2.

Sono altresì estese alle zone disastrate dalle alluvioni di cui all'articolo 1 le provvidenze stabilite dagli articoli da 1 a 5 della legge 10 gennaio 1952, n. 9, nonchè quelle di cui all'articolo 15 della legge 10 gennaio 1952, n. 3.

### Art. 3.

Le domande dirette ad ottenere la concessione dei contributi previsti dalle leggi richiamate nei precedenti articoli debbono essere presentate entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e all'Ufficio del Genio civile.

I contributi medesimi possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purchè gli interessati ne abbiano dato preventiva notizia agli Uffici rispettivamente indicati nel precedente comma, e questi abbiano proceduto all'accertamente del danno.

### Art. 4.

Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati i seguenti stanziamenti straordinari, da iscriversi, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'agricoltura e foreste, dei lavori pubblici e dell'interno:

*a*) in relazione all'articolo 1, lire 70 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54, e, per trenta anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1953-54 la spesa annua di lire 2 milioni;

*b*) in relazione all'articolo 2, lire 813 milioni nell'esercizio finanziario 1953-54.

### Art. 5.

Alla copertura derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1953-54 sarà fatto fronte col provento della sovraimposta del 5 per cento proposta dal Governo per i danni derivanti da alluvioni.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.